

Gazzetta ufficiale

C 196

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
20 luglio 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 196/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5895 — Keolis Nordic/ Busslink Group) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 196/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 196/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	3
2010/C 196/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	7

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2010/C 196/05	Invito a presentare proposte dell'Autorità europea di vigilanza GNSS nell'ambito del programma di lavoro «Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione	10
2010/C 196/06	Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 2010 e 2011 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione	11


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2010/C 196/07	Avviso di concorsi generali	14
---------------	-----------------------------------	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2010/C 196/08	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese	15
---------------	---	----



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5895 — Keolis Nordic/Busslink Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 196/01)

In data 14 luglio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5895. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 luglio 2010

(2010/C 196/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2957	AUD	dollari australiani	1,4943
JPY	yen giapponesi	112,84	CAD	dollari canadesi	1,3667
DKK	corone danesi	7,4529	HKD	dollari di Hong Kong	10,0762
GBP	sterline inglesi	0,84830	NZD	dollari neozelandesi	1,8358
SEK	corone svedesi	9,5312	SGD	dollari di Singapore	1,7861
CHF	franchi svizzeri	1,3640	KRW	won sudcoreani	1 575,38
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,8903
NOK	corone norvegesi	8,1420	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7823
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2225
CZK	corone ceche	25,429	IDR	rupia indonesiana	11 740,88
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,1786
HUF	fiorini ungheresi	289,18	PHP	peso filippino	60,150
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	39,5095
LVL	lats lettoni	0,7088	THB	baht thailandese	41,832
PLN	zloty polacchi	4,1292	BRL	real brasiliano	2,3043
RON	leu rumeni	4,2730	MXN	peso messicano	16,7113
TRY	lire turche	1,9944	INR	rupia indiana	61,0470

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2010/C 196/03)

Aiuto n.: XA 36/10

Queste attività di consulenza non implicano pagamenti diretti ai produttori primari.

Stato membro: Danimarca

Settore economico: agricoltura, orticoltura e frutticoltura.

Regione: —

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bekendtgørelse om tilskud til fremme af dyrkning efter retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse (IPM).

FødevareErhverv
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK

Base giuridica: Tekstanmærkning til nr. 151 ad § 24.21.02 i finanslov for finansåret 2010.

Sito web:

IPM website

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: per il regime si prevede una spesa annua pari a 6,4 milioni di corone danesi.

http://ferv.fvm.dk/IPM_-_integreret_plantebeskyttelse.aspx?ID=54243

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Order No 409 of 21 April 2010 on aid to promote cultivation in line with the guidelines for integrated pest management (IPM)

Data di applicazione: dal giorno successivo alla pubblicazione da parte della Commissione europea.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131581>

Durata del regime o dell'aiuto individuale: il regime scade il 31 dicembre 2015.

Altre informazioni: in base a questo regime non possono essere concessi aiuti a progetti di ricerca, di sviluppo o di dimostrazione.

Obiettivo dell'aiuto:

l'aiuto è concesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), punto i). L'obiettivo dell'aiuto è quello di migliorare la diffusione delle informazioni scientifiche relative all'uso dei pesticidi presso i produttori primari del settore agricolo, orticolo e frutticolo, promuovendo e orientando le attività di consulenza a favore di una coltivazione che sia in linea con gli orientamenti specifici per la difesa fitosanitaria integrata (IPM).

Aiuto n.: XA 44/10

Stato membro: Spagna

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: sostegno tecnico.

I beneficiari finali sono i produttori primari.

Base giuridica:

I costi sostenuti dai consulenti in relazione alla diffusione delle informazioni scientifiche e dei risultati della IPM ai produttori primari, comprese le spese per la remunerazione dei consulenti, per la diffusione pratica presso le aziende agricole, per le pubblicazioni, per i siti internet ecc., costituiscono spese ammissibili ai benefici del regime.

Real Decreto 202/2010, de 1 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura para mejorar la producción, la comercialización y la formación del sector.

Real Decreto/.../2010, de ... de ... de 2010, por el que se modifica el Real decreto 202/2010, de 1 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y productos de la floricultura para mejorar la producción, la comercialización y la formación del sector.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

importo annuo: 2 083 333 EUR.

Il limite globale degli aiuti previsti nelle sezioni 1^a-3^a del Decreto reale è di 300 000 EUR per Associazioni di produttori a favore di azioni realizzate durante un periodo massimo di tre anni.

Intensità massima di aiuti: 50 % dell'importo delle spese effettive sostenute nel caso di azioni realizzate da associazioni di produttori costituite da piccole e medie imprese.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto:

— *obiettivi*

Incoraggiare le azioni di formazione nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura.

— *Articolo/i invocato/i*

Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2007.

— *Costi ammissibili*

- a) insegnamento e formazione degli agricoltori e dei lavoratori del settore agricolo; concretamente potranno essere sovvenzionate le spese di organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.
- b) organizzazione e partecipazione a forum di scambio di conoscenze, di concorsi, di mostre e di fiere specifiche del settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura ad uso ornamentale. Concretamente saranno sovvenzionate le spese di viaggio, i costi delle necessarie pubblicazioni, l'affitto dei locali destinati alle mostre e i premi simbolici per un valore massimo di 250 EUR per premio e vincitore.
- c) Pubblicazioni quali cataloghi o siti web contenenti informazioni sui produttori di una determinata regione o di un determinato prodotto purché l'informazione e la sua presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati fruiscono delle stesse possibilità di essere rappresentati nella pubblicazione.

Settore economico: piante vive e prodotti della floricultura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Paseo de Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
ESPAÑA

Sito web:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/ayudas_floricultura.pdf

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/modificacion_RD202_2010.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 67/10

Stato membro: Italia

Regione: Gorizia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: norme di attuazione della Legge 700 del 1975 relative agli aiuti alle imprese agricole.

Base giuridica:

- norme di attuazione approvate con delibera n. 24/FG dd. 10.3.2010,
- delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008 «Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia»,
- legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 30 del 28.12.2007, art. 5, comma 76,
- legge 27 dicembre 1975, n. 700.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: al massimo 1 milione di EUR all'anno, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013.

Intensità massima di aiuti: le intensità massime sono quelle previste dagli articoli 4, 5, 7, 12, 14 e 15 rispettivamente per le seguenti categorie di aiuto: Investimenti, Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, Insediamento di giovani agricoltori, Pagamento di premi assicurativi, Produzione di prodotti agricoli di qualità e Assistenza tecnica nel settore agricolo.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto:

Le Norme di attuazione approvate con delibera n. 24/FG dd. 10.3.2010 disciplinano i criteri per concedere le tipologie di aiuti che seguono a piccole e medie imprese, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, nel settore della produzione primaria in agricoltura:

- aiuti agli investimenti nelle aziende agricole [art.4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
- aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali (art.5).
- aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (art.7).
- aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art.12).
- aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità (art.14).
- prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo (art.15).

Le spese ammissibili sono quelle definite dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per ogni categoria di aiuto.

Settore economico: tutti i settori riferibili alla produzione primaria in agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Crispi 10
34170 Gorizia GO
ITALIA

<http://www.go.camcom.it>

Sito web:

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_agricoltura.pdf

Altre informazioni:

Referente per la Camera di Commercio di Gorizia:

Sig. Antonio LUISA

Tel. +39 0481384293

Aiuto n.: XA 73/10

Stato membro: Regno di Spagna

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

Base giuridica: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: l'importo massimo delle spese pubbliche complessivamente previste per i beneficiari ammonta a 4 milioni di EUR per l'anno 2010.

Intensità massima di aiuti:

in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e a condizione che non siano superati i limiti stabiliti all'articolo 4, paragrafo 9, di detto regolamento, per gli aiuti è prevista la seguente intensità massima:

- a) 12 000 EUR per l'acquisto di nuovi trattori;
- b) 15 000 EUR per l'acquisto di nuovi trattori, se assieme ai trattori vengono rottamati dispositivi per l'applicazione di prodotti fitosanitari o barre con tubi verticali;
- c) 30 000 EUR se si tratta di macchine automotrici per la raccolta;
- d) 30 % dell'investimento per le restanti macchine automotrici e le macchine rimorchiate.

Analogamente, per gli aiuti non potranno essere superati i tassi di investimento ammissibile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013. Gli aiuti sono concessi su base annua.

Obiettivo dell'aiuto:

la finalità degli aiuti è di stabilire, in regime di piena concorrenza, le basi regolamentari degli aiuti di Stato intesi a promuovere il rinnovo del parco nazionale di trattori e di macchine automotrici agricole. I costi sovvenzionabili sono quelli corrispondenti alla rottamazione dei macchinari più datati e alla loro sostituzione con nuovi trattori e nuove macchine che, grazie alle tecnologie moderne di cui sono equipaggiati, migliorano le condizioni di lavoro, hanno una maggiore efficienza energetica e un più debole impatto ambientale (articolo 1).

L'aiuto ammonta a 80 EUR per CV di potenza dei trattori e delle macchine automotrici rottamati, ed è possibile concedere alcune maggiorazioni in funzione della situazione del beneficiario, della sua azienda, delle caratteristiche delle macchine rottamate e di quelle acquistate. I suindicati massimali dell'aiuto sono inoltre limitati dal disposto dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, a condizione che non siano superati i limiti specificati qui di seguito o all'articolo 4, paragrafo 9, di detto regolamento.

La concessione di questo aiuto è basata sull'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Gli aiuti sono concessi per acquisti effettuati successivamente alla presentazione della domanda.

Settore economico: produzione agricola primaria.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Paseo Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
ESPAÑA

Sito web:

Il testo integrale dei criteri e delle condizioni del regime è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/renove_060410.pdf

Altre informazioni:

le sovvenzioni contemplate dal decreto reale in esame sono compatibili con qualsiasi altro tipo di aiuto concesso con le stesse finalità da amministrazioni pubbliche o da altri enti pubblici o privati, entro i limiti fissati all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e sempre entro i limiti stabiliti all'articolo 4, paragrafo 9, del suddetto regolamento.

Ciò nonostante, la concessione concomitante di aiuti aventi la stessa finalità da parte di tutte le amministrazioni o gli enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, quando l'importo complessivo degli aiuti percepiti da ogni singolo beneficiario supera i limiti sopra citati, dà luogo alla riduzione proporzionale corrispondente all'importo degli aiuti disciplinati dal decreto reale in questione, fino al limite stabilito.

Se, una volta applicata tale riduzione, la somma delle sovvenzioni comporta sempre un'intensità di aiuto superiore ai tassi massimi fissati nella normativa comunitaria, l'importo sarà ridotto fino al suindicato massimale.

Aiuto n.: XA 76/10

Stato membro: Italia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: incentivi per l'acquisto di macchine agricole.

Base giuridica:

art. 4 decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 marzo 2010.

Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 20 aprile 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 20 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 10 % della spesa ammissibile.

Data di applicazione: il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: l'aiuto avrà durata fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

art. 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

L'aiuto all'investimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- 1) tutela e miglioramento dell'ambiente;
- 2) riduzione dei costi di produzione.

L'aiuto mira a garantire un livello di sicurezza per gli operatori notevolmente superiore rispetto a macchine o trattori della stessa tipologia immesse sul mercato prima del 1 gennaio 2000. Tale miglioramento è sicuramente presente anche in termini di prestazioni ambientali delle macchine e trattori nuovi, che in linea con i requisiti legislativi vigenti indicati nella circolare del 20 aprile 2010, garantiscono valori ridotti di emissioni di inquinanti gassosi e sostanze nocive prodotte da motori a combustione interna rispetto a macchine che sono state immesse sul mercato precedentemente al 2004.

Settore economico: settore agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministry of Economic Development
Via Molise 2
00187 Roma RM
ITALIA

Tel. +39 0647051

Sito web:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&tema_dir=tema2&id=40

Altre informazioni: —

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2010/C 196/04)

Aiuto n.: XA 78/10

Stato membro: Belgio

Regione: Vlaanderen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bioweek 2010

Base giuridica: Subsidiebesluit voor het project „Bioweek 2010” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,075 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: l'intensità massima degli aiuti è pari al 50 % dei costi debitamente giustificati relativi al progetto di aiuto presentato. Le spese generali non sono prese in considerazione ai fini della sovvenzione.

Data di applicazione: l'aiuto può essere concesso soltanto dopo la firma della relativa decisione da parte del ministro e l'impegno degli stanziamenti di bilancio (fine aprile/inizio maggio 2010). Va pertanto rispettato il principio dello status quo.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: l'aiuto è accordato per la manifestazione «Bioweek», da tenersi dal 5 al 13 giugno 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

l'aiuto è concesso a Bioforum, società incaricata di organizzare la «Bioweek» nel mese di giugno 2010, allo scopo di informare il pubblico riguardo all'agricoltura biologica. Si tratta segnatamente di definire la strategia di una campagna pubblicitaria con iniziative per la stampa e di organizzare la gestione e il coordinamento di attività di qualità.

Gli aiuti sono concessi a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e possono coprire il 100 % dei seguenti costi:

articolo 15, paragrafo 2, lettera c: aiuti per i costi di servizi di consulenza prestati da terzi;

articolo 15, paragrafo 2, lettera e: aiuti per informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;

articolo 15, paragrafo 2, lettera f: aiuti per le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le

informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L'aiuto è concesso per attività e materiale informativo che non fanno in alcun modo riferimento all'origine dei prodotti.

Il progetto non prevede la concessione di aiuti a fini pubblicitari.

Saranno rispettate le disposizioni previste da tutti i paragrafi dell'articolo 15.

Settore economico:

Agricoltura biologica

L'aiuto è concesso unicamente alle piccole e medie imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwwontwikkeling
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Sito web:

<http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629>

Altre informazioni: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Segretario generale

Aiuto n.: XA 82/10

Stato membro: Spagna

Regione: Comunità di Valencia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación criadores caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana

Base giuridica: Resolución de 2010, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa a la Asociación de criadores de caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana (PRECVAL)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 110 000 EUR durante il 2010.

Intensità massima di aiuti: 100 % delle spese ammissibili

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: durante l'anno 2010

Obiettivo dell'aiuto: realizzazione del piano inteso a promuovere la diffusione del cavallo di razza pura allevato nella Comunità di Valencia [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Esso include anche i costi connessi all'avvio del programma di divulgazione dell'uso di cavalli di razza pura e all'organizzazione di concentrazioni di equidi a tale fine (articolo 15).

Settore economico: allevatori e proprietari di cavalli di pura razza spagnola.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sito web:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/precval2010.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 83/10

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Base giuridica: Resolución de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 60 000 EUR nel corso del 2010.

Intensità massima di aiuti: 100 %, 70 % e 40 % a seconda dell'obiettivo ammissibile.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: anno 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001:

— articolo 15, paragrafo 2, lettera a);

— articolo 16, paragrafo 1, lettera a);

— articolo 14, paragrafo 2, lettera b);

— articolo 16, paragrafo 1, lettera b);

— articolo 16, paragrafo 1, lettera c).

Settore economico: allevamento di ruminanti per la produzione di latte nell'intera Comunitat Valenciana.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito web:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ceatel2010.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 84/10

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Laboratorio Interprofesional Lácteo de la Comunidad Valenciana (LILCOVAL)

Base giuridica: Resolución de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Laboratorio Interprofesional Lácteo de la Comunidad Valenciana.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR nel corso del 2010.

Intensità massima di aiuti: 100 % dei costi ammissibili

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: anno 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

— art. 14 paragrafo 2, lettera a);

— art. 14 paragrafo 2, lettera b).

Settore economico: titolari di aziende lattiero-casearie e loro organizzazioni.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito web:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/lilcoval2010.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 85/10

Stato membro: Spagna

Regione: Comunità di Valencia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda al Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV)

Base giuridica: Resolución de 2010, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana (CECAV)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 28 000 EUR nel 2010.

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: durante l'anno 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

fornitura di servizi agli avicoltori della Comunità di Valencia ed alle loro organizzazioni.

I costi ammissibili oggetto dell'aiuto sono conformi alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda la fornitura di servizi al settore zootecnico in materia di controllo della qualità dei mezzi di produzione, dei prodotti intermedi e finali, controlli della salute animale e messa in atto di procedure integrate di garanzia della qualità nel settore della produzione animale.

I costi ammissibili e il tasso dell'aiuto sono fissati conformemente al sopra citato articolo del regolamento della Commissione.

Settore economico: proprietari di allevamenti di pollame della Comunità di Valencia e loro organizzazioni.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Sito web:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav2010.pdf

Altre informazioni: —

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea di vigilanza GNSS nell'ambito del programma di lavoro «Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

(2010/C 196/05)

Si avvertono gli interessati che l'Autorità europea di vigilanza GNSS, nell'ambito del programma di lavoro «Cooperazione» del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), ha lanciato un invito a presentare proposte.

Si sollecitano proposte per l'invito specificato qui di seguito.

Programma specifico «Cooperazione»:

- *tema:* Trasporti (compresa l'aeronautica),
- *sottotema:* Sostegno al sistema europeo globale di radionavigazione via satellite (Galileo) e al programma EGNOS,
- *codice identificativo dell'invito:* FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a & FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b.

L'invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato con decisione della Commissione C(2010) 4900 del 19 luglio 2010.

Sul sito web di CORDIS — <http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm> — si possono trovare informazioni sulla dotazione finanziaria dell'invito, sui termini e sulle modalità relative, nonché il programma di lavoro, la descrizione dei soggetti e la guida per i proponenti con indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte.

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro 2010 e 2011 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

(2010/C 196/06)

Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro «Cooperazione», «Idee», «Persone» e «Capacità» 2010 e 2011 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), sono stati pubblicati degli inviti a presentare proposte.

Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nel sito web corrispondente della Commissione.

Programma specifico «Cooperazione»:

Tema	Codice identificativo dell'invito
1. Salute	FP7-HEALTH-2011-single-stage
	FP7-HEALTH-2011-two-stage
2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie	FP7-KBBE-2011-5
3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	FP7-2011-ICT-FI
	FP7-2011-ICT-GC
	FP7-ICT-2011-FET-F
	FP7-ICT-2011-C
	FP7-ICT-2011-EU-RUSSIA
4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	FP7-NMP-2011-LARGE-5
	FP7-NMP-2011-SMALL-5
	FP7-NMP-2011-SME-5
	FP7-NMP-2011-CSA-5
	FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA
	FP7-NMP-2011-EU-JAPAN
5. Energia	FP7-ENERGY-2011-1
	FP7-ENERGY-2011-2
	FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE
	FP7-ENERGY-2011-JAPAN
6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)	FP7-ENV-2011
	FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION
7. Trasporti	FP7-AAT-2011-RTD-1
	FP7-SST-2011-RTD-1
	FP7-TPT-2011-RTD-1
	FP7-GALILEO-2011-GSA-1
	FP7-GALILEO-2011-ENTR-1

Tema	Codice identificativo dell'invito
8. Scienze socioeconomiche e scienze umane	FP7-SSH-2011-1
	FP7-SSH-2011-2
	FP7-SSH-2011-3
9. Spazio	FP7-SPACE-2011-1
10. Sicurezza	FP7-SEC-2011-1
Approcci congiunti multitematici	
Temi: 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; 5. Energia; 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) e 7. Trasporti (compresa l'aeronautica) (congiunti)	FP7-OCEAN-2011
Temi: 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) e 7. Trasporti (compresa l'aeronautica) (congiunti)	FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL- STORAGE
Temi: 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione e 5. Energia (congiunti)	FP7-NMP-ENERGY-2011
Temi: 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione e 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) (congiunti)	FP7-ENV-NMP-2011
Temi: 3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 5. Energia e 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) (coordinati)	FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Temi: 3. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione (coordinati)	FP7-2011-NMP-ICT-FoF
Temi: 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie e 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici) (coordinati)	FP7-JPROG-2011-RTD
Temi: 1. Salute; 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca, e biotecnologie; 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 5. Energia; 7. Trasporti (compresa l'aeronautica) e 8. Scienze socioeconomiche e scienze umane (coordinati)	FP7-ERANET-2011-RTD

Programma specifico «Idee»

Denominazione dell'invito	Codice identificativo dell'invito
Sovvenzioni CER a favore di ricercatori indipendenti all'inizio della carriera	ERC-2011-StG

Programma specifico «Persone»

Denominazione dell'invito	Codice identificativo dell'invito
Reti per la formazione iniziale «Marie Curie»	FP7-PEOPLE-2011-ITN
Partenariati e percorsi Marie Curie industria-università	FP7-PEOPLE-2011-IAPP

Programma specifico «Capacità»:

Parte	Codice identificativo dell'invito
1. Infrastrutture di ricerca	FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1
	FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2
2. Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI)	FP7-SME-2011
3. Regioni della conoscenza	FP7-REGIONS-2011-1
4. Potenziale di ricerca	FP7-REGPOT-2011-1
5. Scienza nella società	FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1
	FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS
6. Attività di cooperazione internazionale	FP7-INCO-2011-6
	FP7-INCO-2011-7
	FP7-INCO-2011-8

Questi inviti a presentare proposte riguardano i programmi di lavoro adottati con decisioni della Commissione C(2010) 4900 del 19 luglio 2010, C(2010) 4898 del 19 luglio 2010, C(2010) 4897 del 19 luglio 2010 e C(2010) 4903 del 19 luglio 2010.

Per le informazioni sugli inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web corrispondente della Commissione.

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

AVVISO DI CONCORSI GENERALI

(2010/C 196/07)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti concorsi generali:

EPSO/AD/188/10 (grado AD 5) e EPSO/AD/189/10 (grado AD 7):

- interpreti per la lingua bulgara (BG),
- interpreti di lingua inglese (EN),
- interpreti di lingua olandese (NL),
- interpreti per la lingua rumena (RO),
- interpreti per la lingua slovena (SL).

Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue bulgara, inglese, olandese, rumena e slovena nella Gazzetta ufficiale C 196 A del 20 luglio 2010.

Per informazioni complementari consultare il sito EPSO: <http://eu-careers.eu>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

(2010/C 196/08)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 21 aprile 2010 da due produttori dell'Unione, BT Products AB e Lifter S.r.l. («i richiedenti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione di transpallet manuali e loro componenti essenziali nell'Unione.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto dell'esame è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Per transpallet manuali si intendono i carrelli a ruote muniti di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d'altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare un pallet sull'altro (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽³⁾ del

Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽⁴⁾ del Consiglio.

4. Motivazione del riesame

La motivazione della domanda di riesame risiede nel fatto che la scadenza delle misure rischierebbe di comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori del paese interessato al quale, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, in base al valore normale costruito in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. Per i produttori esportatori del paese interessato ai quali, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, i richiedenti hanno stabilito il valore normale basandosi sui prezzi di vendita nel paese interessato. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alle frasi precedenti, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

I richiedenti sostengono inoltre che sussiste il rischio del persistere del dumping pregiudizievole. A tale proposito essi hanno presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, l'attuale livello di importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

Inoltre i richiedenti affermano che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato hanno continuato ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione a causa dell'aumento della loro quota di mercato e dei bassi prezzi e che, qualora le misure venissero lasciate scadere, un ulteriore aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato condurrebbe ad un persistere del pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 70 del 19.3.2010, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma specificata al punto 7:

- ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato in valuta locale e volume in unità del prodotto in esame esportate verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (periodo dell'inchiesta), indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale,
- fatturato in valuta locale e volume delle vendite del prodotto in esame, in unità, effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta ovvero tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010,
- fatturato in valuta locale e volume delle vendite del prodotto in esame, in unità, ad altri paesi terzi nel periodo dell'inchiesta, ovvero tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010,
- descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,
- ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società⁽⁵⁾ collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

⁽⁵⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sub i) e nella forma indicata al punto 7:

- ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- volume in unità e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010,
- ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società⁽⁶⁾ collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata

b) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

d) Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese era stato utilizzato il Canada. Poiché risulta che la produzione in Canada è attualmente cessata, la Commissione intende utilizzare a tal fine il Brasile.

Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora fosse confermata la probabilità della reiterazione e del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sub ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b) Termine specifico per il campionamento

i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

iii) Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽⁷⁾ e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

⁽⁷⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11. **Trattamento dei dati personali**

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁸⁾.

12. **Consigliere-auditore**

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽⁸⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT